



# CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: [comune.guardiagrele@pec.it](mailto:comune.guardiagrele@pec.it)

e-mail: [protocollo@comune.guardiagrele.ch.it](mailto:protocollo@comune.guardiagrele.ch.it)



## **CONCESSIONE n. 9/T** **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

### ***Il Funzionario Responsabile***

Vista la domanda acquisita al prot. n.5879 in data 03.03.2026, presentata dall'impresa Publi-Peas s.r.l. con sede in Casoria via Silvio Pellico n.10 P.IVA:05452191215, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico dell'area parcheggio di via Anello adiacente la scuola per il posizionamento di un truck per Screening Oncologici Asl 2 Abruzzo;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Vista la Delibera di Giunta n.69 del 02/04/2026 avente per oggetto "*Concessione patrocinio oneroso alla publi-peas per lo svolgimento degli screening oncologici oggetto della campagna di prevenzione promossa dalla regione Abruzzo e dalla asl 2 Abruzzo. Guardiagrele 3-9 aprile 2026;*

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.8973 del 02.04.2026, rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Visto che l'imposta di bollo per il rilascio della Concessione per la suddetta occupazione di suolo pubblico è stata assolta con l'acquisto di una marca da bollo da €16,00 con identificativo n.01240459735416 emessa in data 10.01.2025 depositata presso gli uffici;

### **C o n c e d e**

**L'occupazione temporanea della superficie di suolo pubblico dell'area parcheggio di via Anello adiacente la scuola dal giorno 03.04.2026 al giorno 09.04.2026 a "PUBLI-PEAS s.r.l." con sede in Casoria via Silvio Pellico n.10 P.IVA:05452191215, per il posizionamento di un truck per Screening Oncologici Asl 2 Abruzzo alle seguenti condizioni:**

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di garantire il regolare passaggio di eventuali mezzi di soccorso;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- ✎ eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- ✎ esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- ✎ sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- ✎ divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ◆ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ◆ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- ◆ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ◆ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, li 02.04.2026

***Il Funzionario Responsabile***  
***Dott. Rocco RANIERI***